

Polizza n° 94421 Triumph Motorcycles S.r.l. – Sintesi Garanzie Assicurative redatte ai sensi del regolamento IVASS n° 35/2010.

GLOSSARIO	
Assicurato:	Il proprietario intestatario del motoveicolo nuovo di marca Triumph, i cui dati e il telaio del veicolo siano stati comunicati alla Società nonché, qualora la prestazione lo preveda, il passeggero trasportato a bordo del veicolo stesso o la persona da questi autorizzata alla guida.
Assistenza:	l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A – Società a Socio unico.
Centrale Operativa:	l'organizzazione di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente:	TRIUMPH MOTORCYCLES S.R.L. Via Vittor Pisani, 27 – 20124 Milano
Evento:	il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del presente Contratto e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.
Furto:	si intende il reato previsto all. Art 624 C.P. commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Guasto:	l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato. Sono invece considerati guasti: <ul style="list-style-type: none"> • rottura o foratura del pneumatico; • errore carburante; • esaurimento carburante; • gelo carburante; • esaurimento batteria; • rottura e/o smarrimento chiavi; • blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer; • tentato furto o furto parziale; • furto totale e successivo ritrovamento.
Incendio:	la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può auto estendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
Incidente stradale:	qualsiasi avvenimento improvviso, imprevedibile e violento, esterno alla vittima e indipendente dalla sua volontà. qualsiasi urto contro un terzo o un corpo fisso o mobile, qualsiasi versamento senza collisione preliminare, qualsiasi incendio o collisione che provochi l'arresto del veicolo sul luogo dell'incidente;
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Massimale:	la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Paese di origine:	ai termini della presente Polizza si intende l'Italia;
Polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Residenza:	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico in Italia o all'estero.
Rete stradale pubblica:	ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NcdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.) ed in particolare: A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Bernardino Alimena, 111 – 00173 Roma.
Veicolo:	ai sensi della presente polizza si intende: il motociclo: <ul style="list-style-type: none"> • nuovo, di marca Triumph di qualsiasi modello. • immatricolato in Italia • con motore di cilindrata non inferiore a 50 cc; • ad uso privato; • a due ruote, destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Per acquisire le condizioni Generali di assicurazione e le informazioni sulla procedura di rimborso delle prestazioni assicurative, l'assicurato potrà rivolgersi al Contraente della polizza in Convenzione al seguente indirizzo:

Triumph Motorcycles S.r.l.
Via Vittor Pisani, 27
20124 Milano

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni :

- Assistenza al Veicolo
- Assistenza alla Persona

ASSISTENZA AL VEICOLO

01 -Dépannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi

autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

02 -Soccorso stradale

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato del gruppo TRIUMPH MOTORCYCLES. In alternativa, in accordo con l'Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina.

Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

- In caso di foratura pneumatico, esaurimento batteria, smarrimento/rottura chiavi, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer; la Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino.
- In caso di esaurimento carburante; la Centrale Operativa provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.

Si specifica che:

- sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
- sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato;
- la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
- si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.

03 -Recupero fuoristrada del veicolo

Qualora il veicolo, a seguito di guasto, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Centrale Operativa provvederà all'invio di uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada, tenendone a carico i costi fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi.

Si specifica che:

i costi relativi all'eventuale recupero/trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata rimangono a carico dell'Assicurato.

04 - Spese di albergo

Prestazione valida ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incendio e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell'officina dove il veicolo è stato trasportato. La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 300,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

Si specifica che:

- la prestazione opera anche a seguito di furto totale del veicolo previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il conducente e l'eventuale passeggero del veicolo;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Rientro al domicilio/proseguimento del viaggio".

05 - Rientro al domicilio/proseguimento del viaggio

Prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell'Assicurato

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incendio e necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, oppure in caso di furto totale del veicolo, la Centrale Operativa organizzerà il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione.

La Società, terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 250,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione di categoria 1.200 c.c. a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore (per sinistri avvenuti in Italia) e massimo 36 (trentasei) ore (sinistri avvenuti all'estero).

Si specifica che:

- in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri;

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Spese di albergo".

06 - Recupero del veicolo riparato

Prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell'Assicurato

Qualora il veicolo in seguito a guasto, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo il furto rimane immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore certificate dal capofficina del centro Triumph Motorcycles e l'Assicurato abbia usufruito della prestazione "Rientro al domicilio/proseguimento del viaggio", la Centrale Operativa prenoterà all'Assicurato uno dei seguenti titoli di viaggio per consentire il recupero del motoveicolo:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 500,00 per sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 250,00 per sinistro;

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;

07 - Informazioni di carattere automobilistico

In qualsiasi momento l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa informazioni circa i seguenti argomenti:

- rete di assistenza convenzionata della casa costruttrice;
- rete di assistenza per riparazioni ai pneumatici;
- informazioni sul traffico della rete autostradale italiana;
- stazioni di rifornimento della rete autostradale italiana.
- In caso di ritiro del documento di guida, l'Assicurato potrà ricevere informazioni riguardanti:
 - a) Ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione del documento di guida;
 - b) Documenti necessari per lo svolgimento della pratica;
 - c) Tempi e costi dell'operazione

08 - Rimpatrio del veicolo dall'estero

Qualora a seguito di guasto, incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di immobilizzo superiore a 3 (tre) giorni lavorativi, la Società provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un'officina designata dall'Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla Centrale Operativa) entro il limite di euro 1.000,00 per sinistro.

La Società provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell'officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso.

La Società non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio.

In caso di furto totale, la Società potrà richiedere all'Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.

09 - Anticipo spese legali all'estero

Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all'estero l'Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e necessiti dell'assistenza di un legale trovandosi nelle condizioni di non poter sostenere sul momento le spese necessarie, la Società si impegna ad anticipare l'importo entro il limite di euro 2.600,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società.

10 - Anticipo cauzione all'estero

Qualora a seguito di incidente avvenuto all'estero l'Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e sia tenuto a versare una cauzione penale per ottenere la libertà provvisoria, la Società si impegna ad anticiparne l'importo entro il limite di euro 5.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa.

Tale somma dovrà essere rimborsata:

- in caso di assoluzione o non luogo a procedere, non appena la cauzione venga restituita;
- in caso di condanna, entro i 15 giorni successivi alla esecutività della sentenza.

In ogni caso la somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 3 (tre) mesi dalla data di erogazione; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società.

11 - Invio Pezzi di Ricambio all'estero

In conseguenza di un guasto e i pezzi di ricambio, necessari per effettuare la riparazione del motoveicolo indispensabili al suo funzionamento non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviare con il mezzo più rapido tali pezzi. La Società terrà a proprio carico le sole spese di trasporto fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del motoveicolo.

La società non si assume la responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreparabilità dei pezzi richiesti.

Si specifica che:

Restano a carico dell'Assicurato: il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate al suo rientro alla residenza. La prestazione non è operante:

- per i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice;
- per i pezzi di ricambio di motoveicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
- nei casi in cui la Società non ritenga adeguate le garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

La Centrale Operativa su richiesta dell'Assicurato, potrà fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

Reperimento mezzi di soccorso d'emergenza;

Consulto medico telefonico di pronto intervento, in conseguenza di infortunio o malattia improvvisa dell'Assicurato e dell'eventuale passeggero trasportato;

Segnalazione di Centri di cura pubblici o privati;

Segnalazione di laboratori e centri diagnostici;

Esistenza e reperibilità dei farmaci.

Si precisa che tale consulto, considerato le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

13 - Rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero

Qualora a causa di ricovero a seguito di incidente, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa metterà a disposizione un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica.

I relativi costi rimarranno a carico della società fino ad un massimo di **euro 500,00** per sinistro.

OBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per ogni richiesta l'Assicurato dovrà contattare al momento dell'insorgere della necessità, la Centrale Operativa ai seguenti numeri dedicati:

Numero verde Unico **800 949 471**
 numero nero dall'Italia 06.42.115570
 numero nero dall'estero: 0039. 06.42.11.5570

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre, l'Assicurato dovrà qualificarsi come "Cliente Triumph Motorcycles" e comunicare: cognome e nome;

- numero di telaio e data prima immatricolazione;
- numero di targa, e modello del veicolo;
- luogo dove si trova e recapito telefonico al quale essere contattato;
- prestazione richiesta.

La denuncia dovrà essere effettuata prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

ESCLUSIONI

- 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
 - b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
 - e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
 - f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
 - g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
 - h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
 - i) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
 - j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
 - k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
 - l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
 - m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
 - n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
 - o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
- 2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
- 3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- 4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
- 5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.